



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 22 MARZO 2011

OGGETTO: ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2011 – PROPOSTA ALL'ORGANO CONSILIARE.

L'anno **DUEMILAUNDICI** e questo giorno **VENTIDUE** del mese di **MARZO** alle ore **15:30** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta la Dott.ssa **ROBERTA MARCHI** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

		presenti	assenti
1) Dott.ssa Roberta MARCHI	Sindaco	X	
2) Rag. Franco BALDACCINI	Vice Sindaco	X	
3) Dr. Francesco CONFORTI	Assessore anziano	X	
4) Marino ANGELI	Assessore	X	
5) Stefano CIRRITO	Assessore	X	
6) Silvia CORRADINI	Assessore	X	
7) Roberto FRANCHINI	Assessore	X	
8) Dott.ssa Oria MECHELLI	Assessore	X	

Assiste il **Segretario Generale Dr. Claudio Sbragia** incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PROPONE all'organo consiliare, di prossima convocazione, ai sensi dell'art. 1 comma 156 della L. 27.12.06, n. 296, legge finanziaria 2007, l'adozione del seguente atto amministrativo:

CONSIDERATO che anche per l'anno d'imposta 2011 si debba procedere alla determinazione di tariffe ed aliquote riguardo ai tributi e servizi pubblici locali, includendovi anche l'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il Decreto Legislativo 504/92, che istituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili a partire dal 01.01.93, il cui presupposto è il possesso di fabbricati, aree edificabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa;

VISTO l'art. 8 commi 2 e 3 del D. Lgs. 504/92 così come modificato dall'art. 3, comma 55 della L. 23.12.1996, n. 662 che fissa in €. 103,29 la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

VISTO l'art.1 commi 1 e 2 del D.L. 27/05/2008 nr.93 in Gazzetta Ufficiale 124 del 28/05/2008 secondo il quale, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed inoltre per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

CONSIDERATO che ad oggi, l'aliquota ridotta e le relative detrazioni rivestono carattere residuale rispetto alle altre categorie oggetto di tassazione;

VISTO quanto stabilito dall'art. 12 del Regolamento comunale concernente l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili secondo cui sono considerate parti integranti dell'abitazione principale, purché destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale di persone fisiche, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ancorché distintamente iscritte in catasto;

CONSIDERATO che la maggiore detrazione non trova più applicazione in quanto, in base all'art. 17 del regolamento Comunale Imposta sugli Immobili, può essere applicata esclusivamente ai fabbricati di cat. Catastale A/3-A/4-A/5-A/6 esclusi dalla tassazione per effetto del D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/2008;

VISTO il comma 3 dell'art.1 del D.L. 93/2008 convertito in Legge 126/2008 che abroga il comma 4 dell'art. 6 del Decreto 504/92;

VISTA la circolare IFEL del 30.05.2008 esplicativa del D.L. 93/2008;

RICHIAMATO il primo comma dell'art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, come modificato dall'ultimo dall'art. 1, comma 156, della legge 27.12.2006, n. 296, cosiddetta "Legge Finanziaria 2007", che statuisce con l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è stabilità, dal 1° gennaio

2007, da Consiglio Comunale, "... con deliberazione da adottare entro il 31 Dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo";

RICHIAMATO altresì, il comma 169 dell'art. 1 della sopracitata legge finanziaria 2007 che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative a tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 17 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2011;

VISTO il comma 173 dell'art. 1 della succitata legge finanziaria 2007 che ha modificato il comma 2 dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 504/92, nel senso che "deve intendersi quale abitazione principale del soggetto passivo I.C.I.salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.";

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 aprile 2003, n. 3/DPF che fissa nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote I.C.I. adottate dai Comuni a rettifica delle istruzioni precedentemente diramate con propria circolare n. 49/E del 13 febbraio 1998;

CONSIDERATO che le aliquote e le detrazioni nell'anno 2010 sono state approvate con atto di Consiglio Comunale nr. 14 del 31/03/2010;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere, al fine di predisporre con celerità l'intera documentazione in quanto facente parte degli allegati obbligatori necessari per l'approvazione della proposta di Bilancio di Previsione 2011;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente dei Servizi Finanziari, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'allegato parere, reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto, espresso in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 02/02/2010;

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,

DELIBERA

1. di confermare anche per l'anno 2011 le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili:
 - aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
 - aliquota ridotta nella misura del 4,8 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dei soggetti passivi non escluse dall'imposta dal D.L. 93/2008 convertito in Legge 126/2008;

2. di confermare l'aliquota ridotta nella misura del 4,8 per mille con esclusione della detrazione di imposta per le unità immobiliari e le relative pertinenze da chiunque possedute, locate con contratto registrato, così come stabilito dal comma 4 art. 2 della L. 431/98, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
3. di confermare per l'anno 2011 la seguente detrazione per abitazione principale prevista dall'art. 8 del D. Lgs. 504/92:
 - €. 103/29 – detrazione ordinaria prevista per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dei soggetti passivi;
4. Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.